UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

Agenti chimici
Schede di sicurezza
REACH
CLP

DI PAOLO BARONCINI
Esperto Salute e Sicurezza sul Lavoro UILTEC

IL RISCHIO CHIMICO

Gli agenti chimici, in base al Decreto Legislativo n. 81/2008 TITOLO IX – «Sostanze pericolose», diviso in 4 CAPI e 45 articoli (da n. 221 a n. 265), CAPO I – «Protezione da agenti chimici», diviso in 12 articoli (da n. 221 a n. 232), che hanno sostituito l'articolo 72-ter del D.Lgs. 626/94, a sua volta integrato dal D.Lgs. 25/2002, possono essere:

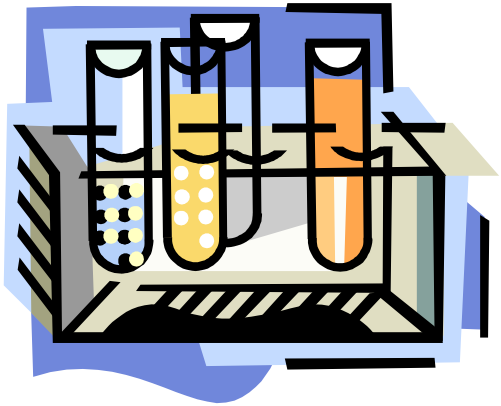

- **NON PERICOLOSI**
- **NON PERICOLOSI MA CRITICI**
- **PERICOLOSI NON CLASSIFICATI**
- **PERICOLOSI CLASSIFICATI (ex L. 52/97; L. 285/98)**

IL RISCHIO CHIMICO

- **IL RISCHIO CHIMICO RIGUARDA:**
  - **LA DETENZIONE**
  - **LA MANIPOLAZIONE**
  - **L'IMPIEGO**

  DI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI

- **I PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI SONO QUELLI CAPACI DI PROVOCARE DANNI:**
  - **ALLE PERSONE**
  - **AI BENI DELL'IMPRESA**
  - **ALL'AMBIENTE**

IL RISCHIO CHIMICO

IL DANNO PIÙ O MENO GRAVE PUÒ AVVENIRE:

- **In modo improvviso e brutale (Rischio per la sicurezza)**

  INCIDENTE/INFORTUNIO da: incendio, esplosione, ustione, intossicazione, asfissia, ecc., che comportano delle conseguenze sulle persone, sulle installazioni e sull'ambiente.

- **Dopo un certo tempo di esposizione (Rischio per la salute)**

  MALATTIE dell'apparato respiratorio (asma, rinite), di malattie della pelle e delle mucose (irritazioni, ulcerazioni, eczemi, ecc.) di malattie del sistema nervoso (mal di testa, tremori, turbe psichiche, ecc.) dei tumori (lesivi delle vie aerodigerenti, ecc.).

IL TUTTO DA:

- **sostanze utilizzate**
- **processo**
- **sottoprodotti**
- **reazioni indesiderate**

IL RISCHIO CHIMICO

DANNO ALLE PERSONE (con impatto sulla SALUTE) deriva da:

- **SOSTANZE TOSSICHE, NOCIVE, CORROSIVE, IRRITANTI**

  perturbano il funzionamento dell'organo e del tessuto e ne causano la distruzione
- **SOSTANZE ALLERGIZZANTI**

  sviluppano reazioni di difesa eccessiva dell'organismo (eczema, asma)
- **SOSTANZE CANCEROGENE**

  modificano il meccanismo di replicazione delle cellule e inducono tumori

Con EFFETTO:

- **ACUTO**

  Immediato e grave (ustioni da contatto, intossicazioni massicce, asfissia)
- **CRONICO**

  dopo esposizioni prolungate o ripetute a basse dosi, con effetti non sempre percepibili

LE VIE DI ESPOSIZIONE

L'esposizione ad agenti chimici può esplicarsi in 3 diverse forme principali:

INALAZIONE

Ad oggi è il più frequente mezzo di introduzione di una sostanza pericolosa nell'organismo

I polmoni hanno una superficie alveolare di circa 100 m^2 e sono la via di penetrazione più importante, in quanto l'inalazione di micropolveri, fumi, nebbie permette alle sostanze chimiche di penetrare a fondo nei polmoni e quindi di entrare rapidamente nel ciclo ematico e quindi nell'organismo in generale

LE VIE DI ESPOSIZIONE

CONTATTO CUTANEO

Alcuni composti facilmente assorbiti dalla cute si diffondono in tutto l'organismo dando origine ad intossicazioni generalizzate

La pelle di un individuo di statura media ha una superficie di circa 1,8 m^2 ed è un'ottima barriera se è integra, mentre in caso di lacerazioni è facilmente permeabile.
Comunque, alcune sostanze hanno la proprietà di irritarla o addirittura attraversarla

LE VIE DI ESPOSIZIONE

INGESTIONE

È la via di contagio meno frequente, ma prevalentemente possibile in due modi:

- **per esposizione ad aria inquinata agenti chimici, che sono inalati attraverso la bocca e miscelandosi con la saliva possono essere inghiottiti;**
- **per contaminazione delle mani o del viso, nel momento in cui si mangia o si fuma, o per contaminazione diretta del cibo e delle bevande.**

L'apparato digerente normalmente non ha molta importanza nell'ambiente di lavoro, salvo nel caso di comportamenti errati in presenza di sostanze particolari

CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Il sistema di classificazione chimica UE

Il già sostituito sistema di classificazione, imballaggio ed etichettatura è stato sviluppato nell'ultimo mezzo secolo e si articola su tre strumenti principali:

- **La direttiva «SOSTANZE», ovvero la 67/548/CEE**
- **La direttiva «PREPARATI», ovvero la 1999/45/CE**
- **La direttiva «SCHEDE DI SICUREZZA», in origine la 91/155/CEE, poi evoluta nel regolamento REACH, Allegato II, entrato in vigore il 1 giugno 2007**

REACH è l'abbreviazione in acronimo di: **Registration**, **Evaluation**, **Authorisation** and **Restriction** of **Chemicals**, ossia **registrazione**, **valutazione**, **autorizzazione** e **restrizione** delle **sostanze chimiche**

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE

Le sostanze ed i preparati pericolosi, sono così suddivisi:

- ✓ Esplosivo
- ✓ Comburente
- ✓ Estremamente infiammabile
- ✓ Facilmente infiammabile
- ✓ Infiammabile
- ✓ Molto tossico
- ✓ Tossico

- ✓ Nocivo
- ✓ Corrosivo
- ✓ Irritante
- ✓ Sensibilizzante
- ✓ Cancerogeno
- ✓ Mutageno
- ✓ Tossico per il ciclo riproduttivo

SCHEDE DI SICUREZZA

Secondo i precedenti
D.Lgs. n. 52/1997, art. 25 e D.Lgs. n. 285/1998, art. 9:

Chiunque, produttore, distributore o importatore, immetta sul mercato una sostanza od un preparato pericoloso ha l'obbligo di fornire all'utilizzatore la relativa scheda informativa in materia di sicurezza

Difatti, secondo questi articoli: la Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) «costituisce un meccanismo per trasmettere le appropriate informazioni di sicurezza sulle sostanze e sui preparati classificati, comprese le informazioni della pertinente relazione sulla sicurezza chimica agli utilizzatori situati immediatamente a valle nella catena di approvvigionamento»

SCHEDE DI SICUREZZA

Successivamente, secondo la normativa CE:

con la direttiva 2001/58/CE (che modifica la 91/155/CE), recepita con DM 07/09/2002 (rettificato con decreto 12/12/2002) "Modalità di informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio:

«Tutte le sostanze o i preparati pericolosi destinati all'utilizzatore professionale devono essere sempre accompagnati da una scheda di sicurezza redatta in lingua italiana con eventuale numero di revisione».

«Il fabbricante, l'importatore e il distributore che immette sul mercato una materia pericolosa deve fornire al destinatario della stessa una scheda informativa di sicurezza che deve essere poi aggiornata ogni qualvolta si venga a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente»

SCHEDE DI SICUREZZA

Dal 1 giugno 2007, il Titolo IV del Regolamento n. 1907/2006 (più noto come «regolamento REACH») ha introdotto significative novità per la redazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS), contemporaneamente abrogando le precedenti direttive di recepimento e loro decreti collegati con il:

- **Titolo IV, articolo 31 «Prescrizioni relative alle schede di sicurezza»**
- **Allegato II – «Guida alla compilazione delle Schede di Sicurezza»**

SCHEDE DI SICUREZZA - REACH

Regolamento (CE) 18-12-2006 n. 1907/2006

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), -versione in vigore dal 1 giugno 2015- che:

- **istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche,**
- **modifica la direttiva 1999/45/CE;**
- **abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.**

Struttura

È costituito da XV Titoli suddivisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici e, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non necessita di alcun atto di recepimento od attuazione ed è immediatamente applicato dagli stati membri con scadenze diverse per i vari titoli:

SCHEDE DI SICUREZZA - REACH

Regolamento (CE) 18-12-2006 n. 1907/2006

- **dal 1 giugno 2007 sono entrati in vigore:**
  - **Titolo IV - Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento, art. 31 - 36 -**
  - **Titolo IX - Tariffe e oneri, art.74 -**
  - **Titolo X - Agenzia, art.75-111) e Titolo XIII - Autorità competenti, art.121-124 -**
  - **Titolo XIV - Applicazione, art.125-127 e Titolo XV - Disposizioni transitorie e finali, art.128-141, escluso art.136 -**
- **dal 1º giugno 2008 sono entrati in vigore:**
  - **Titolo II - Registrazione delle sostanze, art. 5 - 24 e Titolo III - Condivisione dei dati, art. 25 - 30) e registrazione preliminare delle sostanze "soggette a regime transitorio" (dal 1 giugno al 1 dicembre 2008, vedi art. 28 -**
  - **Titolo V - Utilizzatori a valle, art. 37- 39 e Titolo VI - Valutazione, art. 40 - 54 e Titolo VII - Autorizzazione, art. 55 - 66 -**
  - **Titolo XI - Inventario delle classificazioni, art.112-116, l'art. 113 è in vigore dal 1 dicembre 2010 – questo titolo è stato soppresso e sostituito dal Titolo V del regolamento 1272/2008 (CLP) a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo.**
  - **Titolo XII - Informazioni, art. 117 - 120 e Articoli 128 - libera circolazione -, 134 - preparativi per l'istituzione dell'Agenzia - e 136 - misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti -**
- **dal 1º giugno 2009 è entrato in vigore il Titolo VIII - Restrizioni, art.67-73 e connesso Allegato XVII -**

SCHEDE DI SICUREZZA - REACH

Regolamento n. 1907/2006

Titolo IV – Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

Articolo 31 – Prescrizioni relative alle SDS

Comma 1. Il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:

a) Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; oppure

b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o

c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

SCHEDE DI SICUREZZA - REACH

Regolamento n. 1907/2006 – Articolo 31 (SDS)

Comma 2. Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo [...] di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per una miscela e l'attore della catena d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica per tale miscela [...] anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nella miscela.

Comma 3. Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza [...] se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa [...] ma contiene:

a) in una concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena [...] o tossica per la riproduzione [...] sensibilizzante della pelle [...] sensibilizzante delle vie respiratorie [...] è persistente o molto persistente , bioaccumulabile o molto bioaccumulabile e tossica (PBT) [...] o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, [...] oppure

c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro

SCHEDE DI SICUREZZA - REACH

Regolamento n. 1907/2006 – Articolo 31 (SDS)

Comma 2. Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo [...] di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per una miscela e l'attore della catena d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica per tale miscela [...] anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nella miscela.

Comma 3. Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza [...] se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa [...] ma contiene:

a) in una concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena [...] o tossica per la riproduzione [...] sensibilizzante della pelle [...] sensibilizzante delle vie respiratorie [...] è persistente o molto persistente , bioaccumulabile o molto bioaccumulabile e tossica (PBT) [...] o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, [...] oppure

c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro

SCHEDE DI SICUREZZA - REACH

Regolamento n. 1907/2006 – Articolo 31 (SDS)

Comma 4. Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.

Comma 5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.

SCHEDE DI SICUREZZA - REACH

Regolamento n. 1907/2006 – Articolo 31 (SDS)

Comma 6.

La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:

1) identificazione della sostanza/della miscela e della società/ impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.

SCHEDE DI SICUREZZA - REACH

Regolamento n. 1907/2006 – Articolo 31 (SDS)

Comma 7.

- Un attore della catena d'approvvigionamento […] riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempli gli usi identificati e comprenda le condizioni specifiche […].

- Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati.

- Un distributore trasmette i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza […].

SCHEDE DI SICUREZZA - REACH

Regolamento n. 1907/2006 – Articolo 31 (SDS)

Comma 8.

Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.

Comma 9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze: […]

La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.

Regolamento n. 1907/2006 – Articolo 35

Articolo 35 - Accesso dei lavoratori alle informazioni

I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32, in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano, o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

PERCORSO DI TRANSAZIONE ATTUATO

SOSTANZE - Transizione tra direttiva 67/548 e regolamento CLP

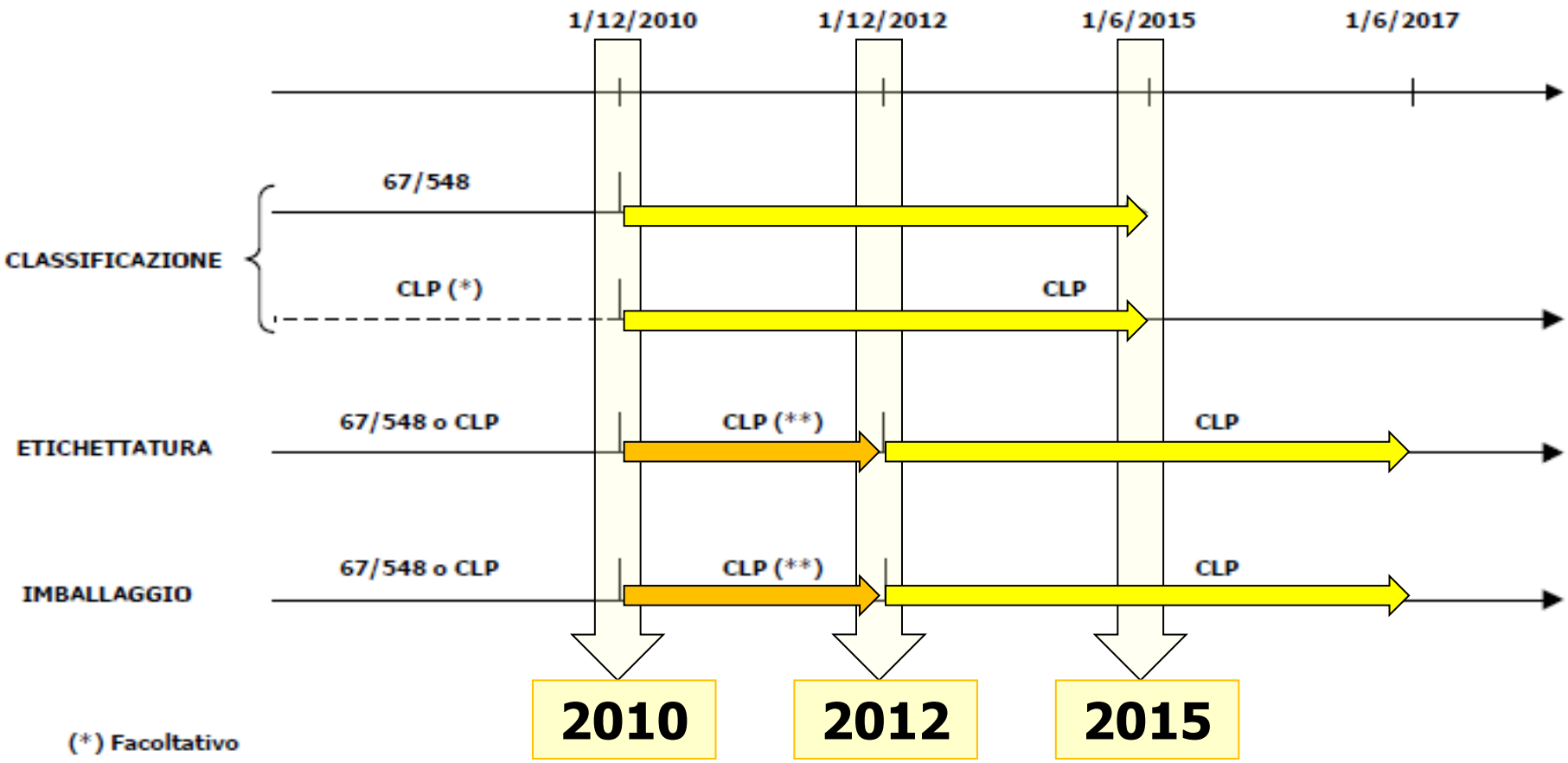

(*) Facoltativo

(**) 67/548 se sostanza immessa sul mercato prima del 1/12/2010

PERCORSO DI TRANSAZIONE ATTUATO

MISCELE - Transizione tra direttiva 1999/45 e regolamento CLP

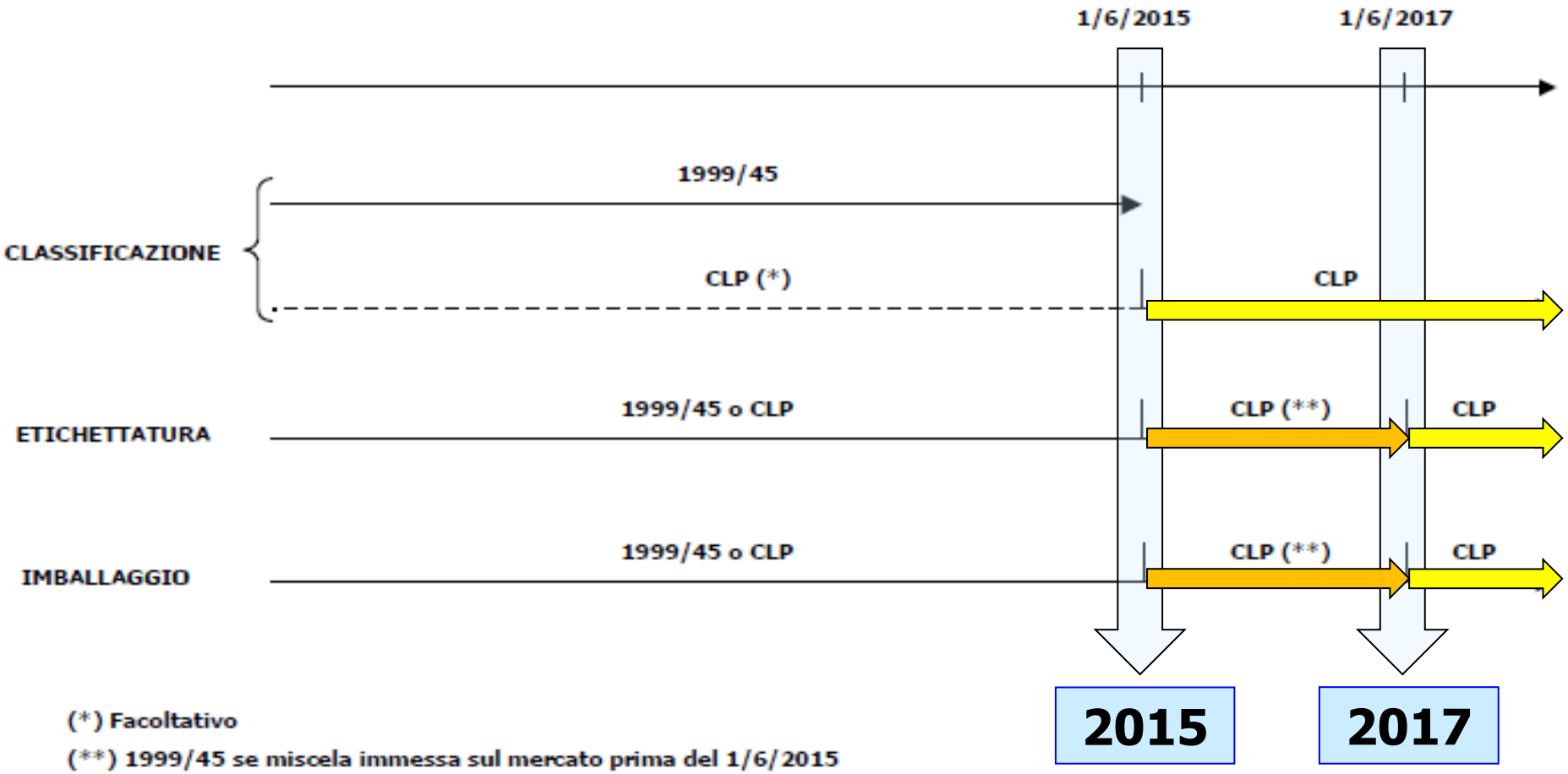

(*) Facoltativo

(**) 1999/45 se miscela immessa sul mercato prima del 1/6/2015

PERCORSO DI TRANSAZIONE ATTUATO

Quindi, il profondo processo di aggiornamento e riformulazione delle disposizioni inerenti le sostanze chimiche, avviato con il regolamento 1907/2006 REACH, è stato completato con il regolamento 1272/2008 CLP (Classification, Labelling, Packaging), pubblicato nella G.U.U.E.L 353 del 31 dicembre 2008, in vigore dal 20 gennaio 2009, che detta i parametri per la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele chimiche.

Con tale disposizione il sistema europeo si allinea al Sistema Globale Armonizzato (GHS), elaborato in sede ONU.

DIRETTIVA 94/2009/CE

I regolamenti REACH e CLP, affiancati, costituiscono ora il quadro normativo di riferimento per tutti gli aspetti concernenti le sostanze chimiche, sia tal quali, che contenute all'interno di miscele o articoli.

Il regolamento CLP mantiene le definizioni proprie del regolamento REACH (ad es. sostanza, articolo, polimero, utilizzatore a valle, distributore, ecc.) integrandole con altre originali e ha portato all'abrogazione :

- della direttiva madre 67/548/CEE sulle sostanze pericolose;

- della direttiva 1999/45/CE sui preparati chimici.

LE SIMILITUDINI TRA I DUE REGOLAMENTI

I due regolamenti UE, REACH e CLP, sono complementari e differiscono solamente per alcuni particolari, integrazioni e/o precisazioni

Riferimento del regolamento REACH	Riferimento del regolamento CLP
Sostanze in generale	Distinto tra Sostanze e Miscele
Sostanze Pericolose e Non pericolose	Solamente alle Pericolose
Rischio (pericolo per esposizione)	Pericolo
Prodotte in quantità superiore a 1 tonnellata/anno	Nessun limite di quantità

AREE DI PERTINENZA TRA I DIVERSI REGOLAMENTI

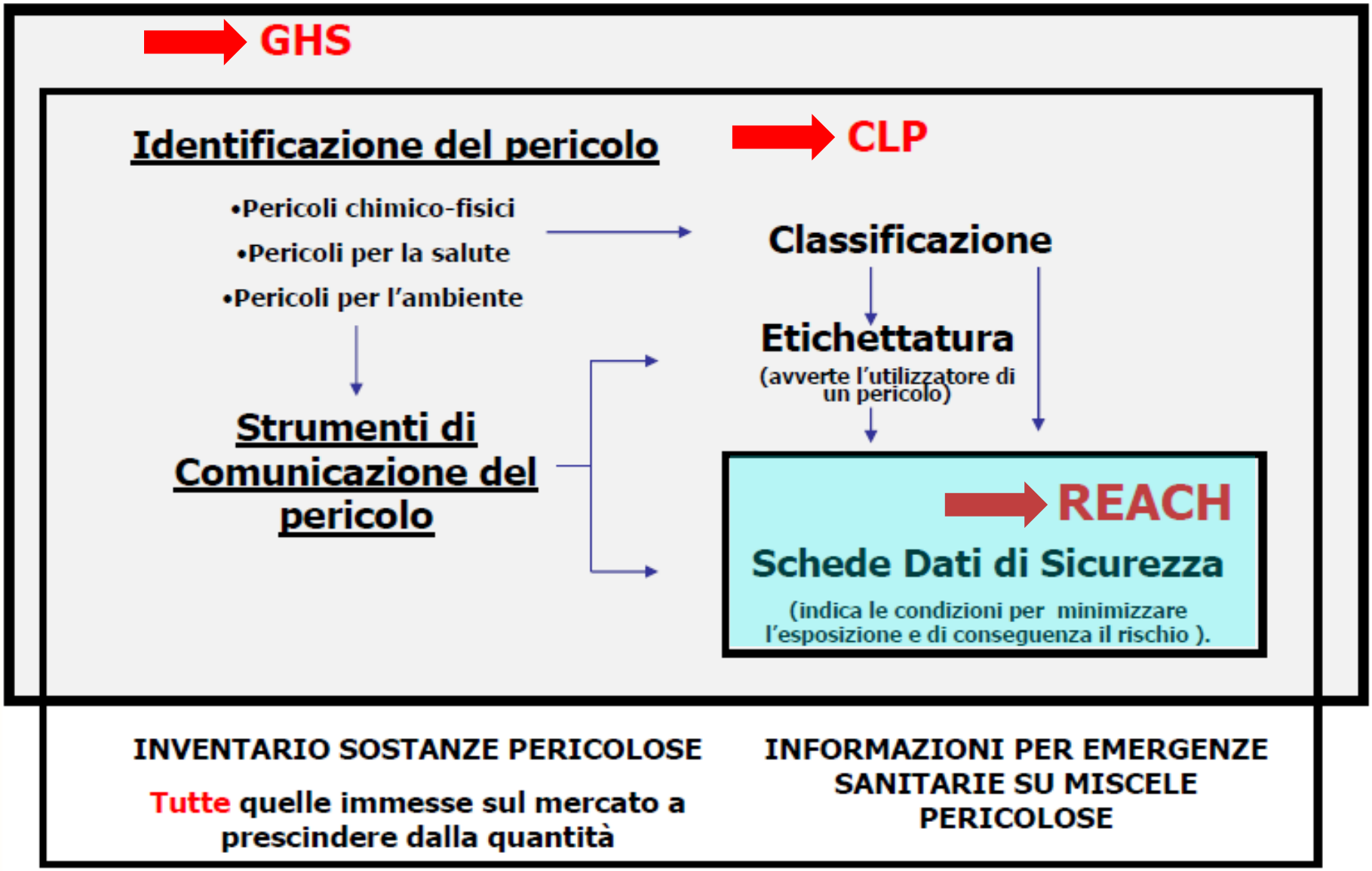

L'APPLICAZIONE IN AZIENDA DEL REGOLAMENTO SDS

Le implicazioni del CLP (comprensivo del REACH e GHS) in materia di sicurezza sul lavoro

Le previsioni applicative, in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) REACH, del Regolamento (UE) GHS-SDS e del Regolamento (CE) CLP (omnicomprensivo), nell'ambito della normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si inseriscono nel D.Lgs. n. 81/2008, al Titolo IX, Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni".

SOGGETTI RESPONSABILI

Secondo il D.Lgs. 81/2008

FABBRICANTE: ogni **persona fisica** o **giuridica** (ditta, azienda) stabilita nella Comunità che **fabbrica una sostanza** all'interno della Comunità

IMPORTATORE: ogni **persona fisica** o **giuridica** stabilita nella Comunità **responsabile** dell'**importazione**

DISTRIBUTORE: ogni **persona fisica** o **giuridica** stabilita nella Comunità, compreso il **rivenditore al dettaglio**, che si **limita a immagazzinare** e a **immettere sul mercato** una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua **vendita a terzi senza modificarne dosi o imballaggi**

SOGGETTI RESPONSABILI

Secondo il D.Lgs. 81/2008

FORNITORE: ogni **fabbricante**, **produttore importatore**, **utilizzatore a valle** o **distributore** che **immette sul mercato** una **sostanza**, in quanto tale o in quanto **componente di una miscela**, o una **miscela** o un **articolo**

RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO: così come viene richiamato dall'Art. 223 comma 1 lettera b) e comma 4, nonché all'Art. 227 comma 4, risponde alla definizione di fornitore ed è comunque il soggetto, sia esso il **fabbricante**, l'**importatore** o il **distributore**, il cui **nominativo compare nella scheda di sicurezza**, o nell'**etichettatura** o nell'**imballaggio**.

SOGGETTI RESPONSABILI

Secondo il D.Lgs. 81/2008

UTILIZZATORE A VALLE: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.
I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;

DATORE DI LAVORO: così come definito dall'Art.2 comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., sebbene possa essere considerato nella maggior parte dei casi un utilizzatore a valle, può rispondere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, anche alla definizione di fabbricante, importatore o distributore ai sensi dei Regolamenti suddetti, qualora ricorrano gli ambiti di applicazione degli Articoli 221 e 233, commi 1.

SOGGETTI RESPONSABILI

Secondo i Regolamenti REACH-CLP

Oltre ai produttori, distributori e altro, anche gli "UTILIZZATORI A VALLE" sono tenuti a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele chimiche che immettono sul mercato dei paesi dell'UE, in conformità con i Regolamenti REACH-CLP.

Sono considerati utilizzatori a valle:

- **un FORMULATORE DI MISCELE, ovvero se utilizzano sostanze e miscele che sono fornite per la formulazione di altri prodotti che poi sono immesse sul mercato, ad esempio adesivi, prodotti per la pulizia, vernici, oli per motori;**
- **un RIEMPITORE, ovvero colui che trasferisce da un contenitore o imballaggio a un altro sostanze o miscele che gli sono state fornite;**
- **un REIMPORTATORE, ovvero colui che usufruisce dell'esenzione dalla registrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento REACH**

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

I Regolamenti REACH e CLP hanno un impatto sui processi collegati alla valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.

Lo strumento più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal Regolamento (UE) N. 453/2010 (che aggiorna l'Allegato II del REACH) con l'attuale struttura a 16 sezioni.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Nuovi riferimenti utili alla valutazione

Gli **SCENARI DI ESPOSIZIONE**, qualora disponibili, rappresentano comunque utili **fonti di informazioni cui il datore di lavoro deve fare riferimento nella valutazione del rischio**. Inoltre, il **datore di lavoro** è **tenuto**, se non sono stati previsti tra gli usi e gli scenari proposti quelli applicabili alla propria attività lavorativa, a **comunicarli al fornitore**, nei modi e nelle forme previste dagli **Articoli 37**, **38** e **39** del **Regolamento REACH**, oppure a darne **comunicazione** direttamente all'**Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche** (European Chemicals Agency, ECHA) per poterne continuare l'uso.

PRESENZA DI DIVERSE CLASSI DI PERICOLO che potrebbero comportare **modifiche alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi**, **cancerogeni** e **mutageni**.
Inoltre, laddove **nella SDS sia previsto l'obbligo di allegare gli scenari di esposizione collegati all'uso degli agenti chimici**, il datore di lavoro non è esentato dall'effettuare la valutazione del rischio ai sensi degli articoli 223 e 236 del D.Lgs. n. 81/2008.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Quindi, rammentando che, ai sensi dell'Art. 223 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi (fornitore) è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio;
Comunque, al fine di poter effettuare una completa e corretta valutazione il datore di lavoro deve accertarsi di aver ricevuto gli aggiornamenti, altrimenti deve esplicitamente richiedere la SDS al fornitore per:

- **Sostanze classificate pericolose**
- **miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni inferiori all'obbligo di classificazione (ai sensi dell'Articolo 31 paragrafo 2 del REACH), o comunque richiedere informazioni sulle sostanze rientranti nel campo di applicazione del REACH, in quanto tali o contenute in miscele, come previsto dall'Articolo 32 del REACH medesimo.**

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio precedente l'entrata in vigore del CLP (2015 per le sostanze e 2017 per le miscele) è da ritenersi ancora valida solo nei casi di non variazione della classificazione di pericolo secondo la nuova versione delle SDS ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro.

Ovvero, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, articolo 223, comma 1 e dell'articolo 236, la necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può sicuramente nascere dall'avvenuto riscontro di:

1) nuovi pericoli (ad esempio nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse);

2) scenari di esposizione previsti nella SDS diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere, che rendano indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali.

SORVEGLIANZA SANITARIA - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Essendo rientrante in un un Sistema globalizzato, la classificazione CLP degli agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e/o mutageni, anche ai fini della sorveglianza sanitaria, implica la necessità, da parte del Datore di Lavoro, di aggiornare la formazione e l'informazione a suo tempo erogate

SORVEGLIANZA SANITARIA

Secondo i dettati dell'articolo 229 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute in base ai criteri di classificazione del CLP come, per esempio:

Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2)
Tossici Acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) con: **- esposizione singola (Categorie 1 e 2)** **- esposizione ripetuta (Categorie 1 e 2)** **- effetti narcotici e di irritazione respiratoria esposizione singola (Cat. 3);**
Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1);
Tossici: **- riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2);** **- con effetti sull'allattamento;**
Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
Irritanti per: **- la pelle (Categorie 2);** **- gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);**
Sensibilizzanti: **- respiratori (Categoria 1);** **- cutanei (Categoria 1)**

REGOLAMENTO CE 1272/2008

CHE COS'È IL CLP

PICCOLO PERCORSO STORICO

Prima della globalizzazione della classificazione delle sostanze chimiche, esistevano diversi sistemi di classificazione ed etichettatura (C&L: Classification & Labelling) a livello mondiale. La stessa sostanza poteva essere classificata come "tossica" negli Stati Uniti, "nociva" nell'Unione Europea e "non pericolosa" in Cina quindi, per eliminare queste differenze e migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente in tutti i paesi, si è deciso di sviluppare un Sistema globale armonizzato (GHS) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Il GHS è stato formalmente adottato nel 2002 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e sottoposto a revisione nel 2005 e 2007 ed il suo obiettivo è quello di migliorare la comunicazione relativa ai rischi per i lavoratori, i consumatori, i servizi di emergenza e nei trasporti mediante etichette e, ove del caso, schede di dati di sicurezza anch'esse armonizzate (identiche per tutti).

DIFFUSIONE REGOLAMENTATA DEL GHS AL 18/05/2009

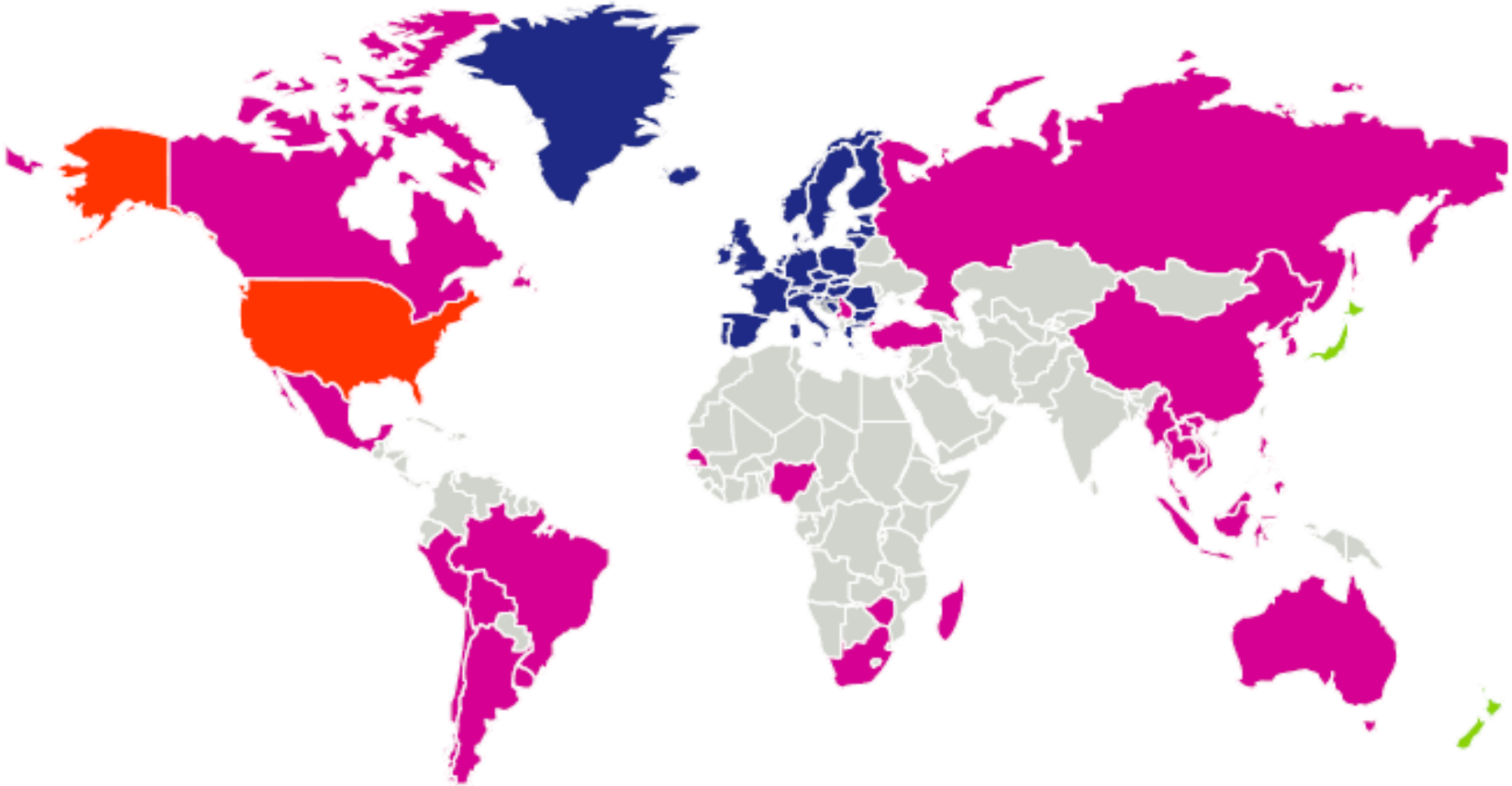

- GHS in Europa, 2009
- Introduzione richiesta dalle industrie
- Prime introduzioni
- Implementazione pianificata o iniziata (si veda anche http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html)

18/05/2009

PICCOLO PERCORSO STORICO

Implementazione del GHS nell'Unione Europea

Poiché il sistema GHS è costituito da una serie di raccomandazioni internazionali, la sua applicazione era facoltativa.
Tuttavia l'Unione Europea ha voluto renderle obbligatorie integrandole nel diritto comunitario e dal 2009 i criteri del sistema GHS sono stati inclusi nella normativa che disciplina i trasporti nell'Unione Europea.
Quanto alla fornitura e all'uso delle sostanze chimiche, verso la fine del 2008 la Commissione Europea ha adottato il cosiddetto regolamento "CLP" (CE) n. 1272 del 2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose che, nel medio termine, è andato a sostituire il sistema allora in vigore.

REGOLAMENTO CE 1272/2008

GHS e CLP

I criteri ed i principi contenuti nel GHS, elaborati dal Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, sono stati fatti propri dall'Unione Europea con il regolamento 1272/2008, più noto come "regolamento CLP" (Classification, Labelling and Packaging) che rappresenta il punto di arrivo, a livello europeo, dei lavori che hanno avuto inizio nei principi enunciati dalla "Agenda 21", nel giugno 1992 a Rio de Janeiro.

Il GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) è un programma globale di armonizzazione dei principali sistemi esistenti di classificazione delle sostanze pericolose, recante criteri internazionalmente riconosciuti che mira a unificare a livello mondiale la descrizione dei rischi connessi alla gestione di sostanze.

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO CLP CE 1272/2008

TESTO	Memorandum, 7 Titoli e 62 Articoli
ALLEGATO I	Comprende un'introduzione generale (parte 1), le classi di pericolo e i criteri di classificazione relativi ai pericoli fisici (parte 2), per la salute (parte 3) e per l'ambiente (parte 4) e sostituisce l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne per quel che riguarda i pericoli per lo strato d'ozono (parte 5).
ALLEGATO II	La parte 1 comprende le disposizioni supplementari in materia di etichettatura dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE non ancora coperte dal GHS. La parte 2 contiene le disposizioni particolari per l'etichettatura di alcune sostanze o miscele, tratte principalmente dall'allegato V della direttiva 1999/45/CE. La parte 3 riprende dal sistema comunitario in vigore le disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per i bambini e alle avvertenze riconoscibili al tatto. La parte 4 contiene disposizioni particolari concernenti l'etichettatura dei prodotti fitosanitari. Parte 5: lista delle sostanze e miscele cui si applicano disposizioni speciali di etichettatura.
ALLEGATO III	Elenco di indicazioni di pericolo (ex allegato III della direttiva 67/548/CEE).
ALLEGATO IV	Regole per l'applicazione dei consigli di prudenza (ex allegato IV della direttiva 67/548/CEE).
ALLEGATO V	Riproduce i pittogrammi di pericolo (ex allegato II della direttiva 67/548/CEE).
ALLEGATO VI	La parte 3 è un elenco di sostanze per le quali esistono classificazioni armonizzate in specifiche classi di pericolo o differenziazioni e categorie di pericolo. Poiché le autorità devono concentrarsi sulle sostanze più problematiche, saranno aggiunte principalmente sostanze classificate per la loro cancerogenicità, la loro mutagenicità sulle cellule germinali o la loro tossicità per la riproduzione delle categorie 1A o 1B e per la sensibilizzazione delle vie respiratorie, ma altri effetti potranno essere aggiunti in casi giustificati. La tabella 3.1 dell'allegato include le voci dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, adattate, se necessario, ai criteri di classificazione del GHS. La tabella 3.2 contiene le voci non adattate riprese dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE.
ALLEGATO VII	Comprende le tavole di conversione per i fornitori di sostanze e miscele già valutate secondo le norme attuali per le categorie di pericolo per le quali esiste una semplice equivalenza.

STRUMENTI DEL CLP

I due principali strumenti previsti sia dalle norme precedenti che dal regolamento CLP per comunicare i pericoli delle sostanze e delle miscele sono le ETICHETTE e le SCHEDE DATI DI SICUREZZA (SDS).

L'etichetta è lo strumento per la comunicazione ai consumatori, ed è utilizzata anche per segnalare ai lavoratori, in forma sintetica, le informazioni sulle sostanze o le miscele fornite più ampiamente nelle schede di dati di sicurezza.
Per il regolamento REACH la scheda di sicurezza è il principale strumento di comunicazione nella catena di approvvigionamento delle sostanze; le schede mantengono la struttura a 16 punti, per renderle coerenti sia con le disposizioni di REACH che del regolamento CLP.

PITTOGRAMMI PRECEDENTI

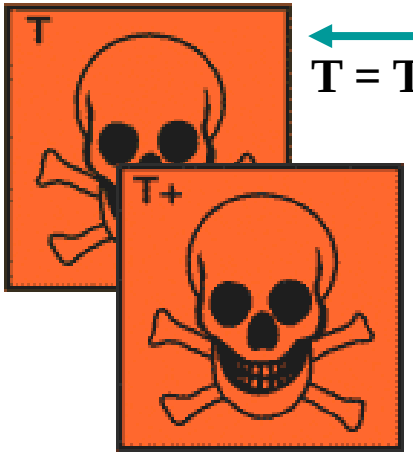

T = Tossico

T+ = Molto Tossico

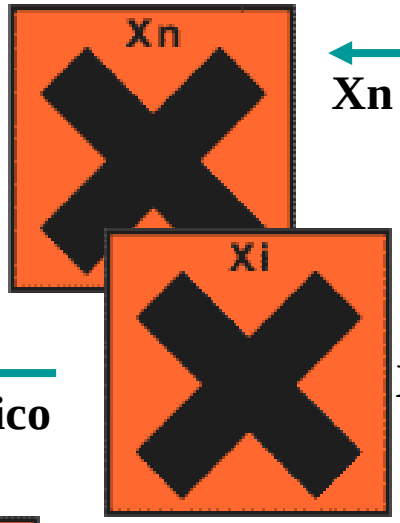

Xn = Nocivo

Xi = Irritante

E = Esplosivo

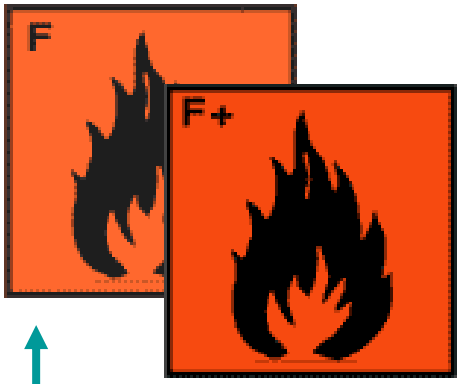

F = Facilmente Infiammabile

F+ = Estremamente Infiammabile

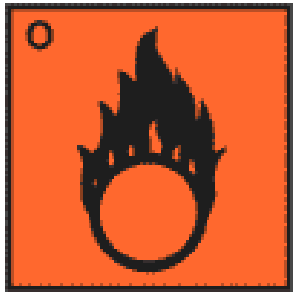

O = Comburente

C = Corrosivo

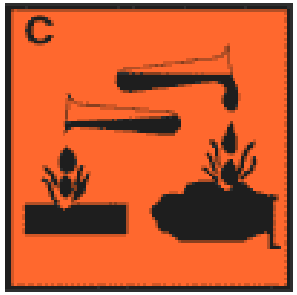

N = Nocivo per l'ambiente

PITTOGRAMMI ATTUALI

Rischio Fisico

1801

1802

1803

1804

1808

Rischio Salute

1809

1808

1807

1805

Rischio Ambientale

1806

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label *
qif eps label *
qif eps label *
qif eps label *
qif eps label *
qif eps label *
qif eps label **
qif eps label ***
qif eps label
qif eps label
qif eps label **
qif eps label ***
qif eps label
qif eps label
qif eps label **
qif eps label ***
qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label
qif eps label

PITTOGRAMMI TRASPORTO

Classe di pericolo	Simbolo	Classe di pericolo	Simbolo
Esplosivi		Liquidi piroforici	
Gas infiammabili		Solidi piroforici	
Aerosols infiammabili		Sostanze e miscele autoriscaldanti	
Gas ossidanti		Sostanze e miscele che a contatto con acqua emettono gas infiammabili	
Gas sotto pressione		Liquidi ossidanti	
Liquidi infiammabili	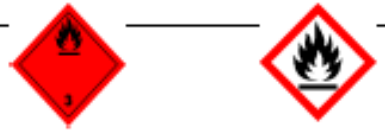	Solidi ossidanti	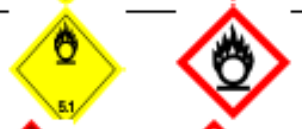
Solidi infiammabili		Perossidi organici	
Sostanze e miscele autoreattive		Corrosivi per i metalli	

CLASSIFICAZIONI ATTUALI

AVVERTENZA:
È il termine che indica il grado relativo di gravità del pericolo; serve a segnalare al lettore il tipo di pericolo potenziale.
La gravità del pericolo è distinta in due gradi:

1. **PERICOLO: avvertenza per le categorie più gravi e impattanti;**
2. **ATTENZIONE: avvertenza per le categorie meno gravi e meno impattanti.**

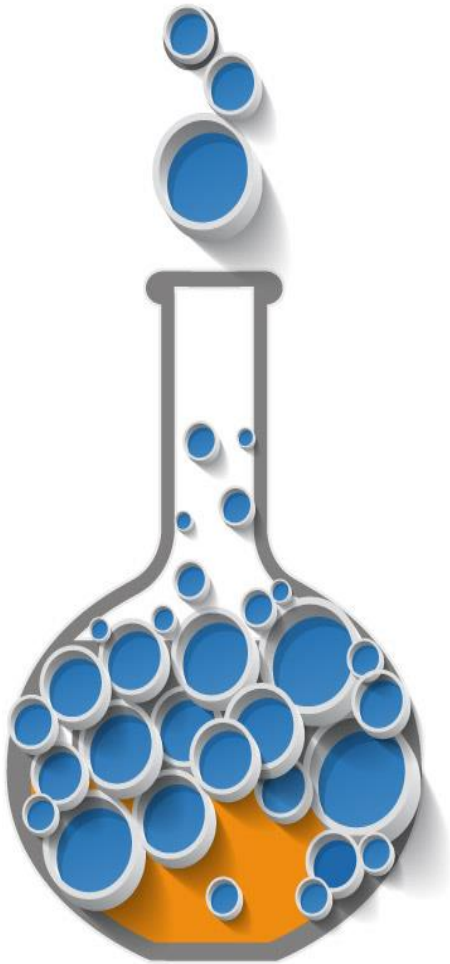

Le FRASI DI RISCHIO CE sono costituite dalle INDICAZIONI DI PERICOLO e i CONSIGLI DI PRUDENZA

CLASSIFICAZIONI ATTUALI

INDICAZIONE DI PERICOLO:
Relativamente a una sostanza o miscela pericolosa, questa definizione e codifica è una frase assegnata ad una classe e una categoria di pericolo che descrive la natura e/o proprietà intrinseca di un prodotto pericoloso, così come il livello/grado di pericolo.

CLASSIFICAZIONI ATTUALI

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Questa definizione e codifica è una frase che descrive le misure che dovrebbero essere intraprese al fine di prevenire/minimizzare gli effetti risultanti da una esposizione a prodotti pericolosi.

Gruppi relativi ai consigli di prudenza:

1 Generale
2 Prevenzione
3 Reazione
4 Conservazione
5 Smaltimento

Consiglio di prudenza → P403 – Conservare in luogo ben ventilato

Numero progressivo nel gruppo

CLASSIFICAZIONI ATTUALI

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
Le informazioni supplementari, richieste per specifici gruppi di sostanze, sono indicate con la sigla «EUH» seguita da un numero identificativo a tre cifre.

Esempi:
EUH071 – Corrosivo per le vie respiratorie
EUH203 – Contiene cromo e può provocare una reazione allergica

Grazie per la vostra attenzione

FINE